# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 713)


# DISEGNO DI LEGGE


d'iniziativa dei senatori DEL NERO, COSTA, BAUSI, FIMOGNARI e FORNI



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980


## Legge-quadro per la disciplina della formazione delle professioni sanitarie infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Le competenze demandate agli operatori di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria dal Servizio sanitario nazionale, istituito con legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ribadite nella proposta del piano sanitario nazionale 1980-82, richiedono l'urgente ordinamento delle scuole e del corrispondente piano di studi per la formazione del personale di assistenza direttamente addetto alla tutela della salute nel senso ampio, deducibile dall'articolo 32 della Costituzione italiana.

Nell'affermare la natura umana e sociale dell'attività infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, si evince la necessità di dare agli operatori di detti settori una preparazione che, superando il momento tecnico senza negarlo, si proponga « di assicurare un alto livello di conoscenza e di concorrenza allo sviluppo della personalità dei giovani, stimolandone le capacità critiche, una più ricca formazione umana e sociale e la partecipazione alla vita democratica », per l'espletamento di un servizio che ha come soggetto l'uomo, considerato nella sua totalità; una formazione che tenga presente, oltre alla cultura di base, indispensabile ad ogni professionista, « le connessioni tra acquisizioni pratiche tecnico-scientifiche e l'organizzazione sociale, economica e politica » per una corretta utilizzazione della formazione stessa.

Di fronte all'evoluzione della società moderna (alto livello tecnologico, rapida organizzazione, violenta trasformazione di valori culturali, ecc.) è necessario contare, in campo sanitario, su operatori capaci di un comportamento duttile di fronte al mutare dei bisogni dell'uomo e dell'erogazione dei servizi sanitari.

Pertanto la formazione infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria deve mirare a preparare seri e qualificati professionisti, operanti in un campo d'azione differenziato


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

da quello medico, ma con esso ed altri campi d'azione intersecantesi.

Dalle argomentazioni innanzi enucleate, si evince che occorre:

1) puntare soprattutto sulla « qualità » e non solo sulla « quantità » della formazione degli operatori sanitari in oggetto;

2) considerare dette professioni come una « libera scelta », guidata da criteri psico-attitudinali;

3) tenere in considerazione il ruolo e la funzione del personale di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, la sua autonomia professionale e la « incidenza che la sua opera può avere per il miglioramento del livello sanitario globale della popolazione »;

4) far raggiungere ai professionisti di cui sopra un livello di istruzione e cultura di base almeno di secondo grado superiore, così da fornire loro una preparazione idonea alla funzione profondamente umana e sociale da espletare;

5) adeguare il livello di preparazione di tali professionisti a quello richiesto nell' « Accordo europeo » sulla formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e recepito dalla legislazione italiana con legge 15 novembre 1973, n. 795, con l'impegno di uniformarsi a detto accordo entro due anni;

6) considerare, inoltre, le direttive del Consiglio CEE del 27 giugno 1977, n. 77/452/CEE, n. 77/453/CEE, n. 77/454/CEE, n. 77/455/CEE, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 176 del 15 luglio 1977;

7) tener presente che il mancato adeguamento alle norme di cui ai numeri 5) e 6) entro il tempo stabilito al numero 5) può determinare l'espulsione dell'Italia dalla stessa Comunità europea;

8) considerare che, dal momento che le Regioni non possono legiferare in contrasto con le leggi dello Stato e gli Accordi di Strasburgo, con l'avallo di sanatorie indiscriminate e in difetto di titoli di studio si contravviene in pieno alle finalità assistenziali sopra evidenziate e si pone in essere un vero « attentato » alla salute pubblica.

In sintesi, si richiede l'inserimento della formazione propedeutica di base delle professioni infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria nel contesto della scuola secondaria superiore, come è previsto anche dall'articolo 5 del disegno di legge sul « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », approvato il 28 settembre 1978 alla Camera dei deputati e passato al Senato il 5 ottobre 1978; ed inoltre la collocazione della formazione specifica di base e successiva nel Dipartimento universitario sanitario, e questo non contrasta con l'articolo 6 del disegno di legge sulla riforma universitaria, approvato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato in data 26 giugno 1978, che recita:

« Le Università hanno facoltà di organizzare corsi di studio annuali e semestrali . . .

Le Università rilasciano i seguenti titoli:

1) il diploma di istruzione universitaria, titolo accademico specifico per lo svolgimento di attività che richiedono una qualificazione, finalizzata per settori determinati, per la quale occorra una formazione professionale a livello universitario di ciclo corto. Esso non costituisce, comunque, grado inferiore di ogni corso di laurea. Gli esami superati nei corsi seguìti per il diploma universitario possono essere riconosciuti agli effetti del conseguimento successivo della laurea, se conformi con l'indirizzo degli studi da compiere. I corsi di diploma hanno la durata di almeno due anni;

2) la laurea, titolo accademico che si consegue al termine di un corso della durata non inferiore a quattro anni;

3) la specializzazione, titolo di specifica qualificazione professionale successiva alla laurea;

4) il dottorato di ricerca, qualifica accademica che attesta l'attitudine alla ricerca scientifica e costituisce titolo valutabile esclusivamente per i concorsi universitari e presso enti pubblici di ricerca senza alcuna

finalizzazione professionale. Il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento dopo un periodo, successivo alla laurea, non inferiore ai quattro anni di attività formativa e di ricerca scientifica . . . ».

Le scuole per la formazione propedeutica di base degli operatori sanitari in oggetto e gli istituti universitari per la preparazione specifica di base potranno convenzionarsi con le Regioni per il completamento dei tirocinii nelle strutture sanitarie decentrate.

La volontà politica di riformare, regolamentare le scuole di formazione delle professioni infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria in maniera più rispondente ai bisogni assistenziali del nostro Paese è dimostrata chiaramente anche dalla legge del 21 dicembre 1978, n. 845, « legge quadro in materia di formazione professionale » che all'ultimo comma dell'articolo 8 afferma: « Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari ».

Ciò significa che con l'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale le cose possono cambiare.

La formazione di base per le professioni di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria e quella successiva non può rimanere alle Regioni, perchè il loro campo di intervento, sempre per la n. 845 del 21 dicembre 1978, è limitato, a livello secondario e post-secondario, a contenuti tecnici e culturali orientati al rilascio di una qualifica specifica. Mentre le professioni in oggetto richiedono una formazione globale della persona umana, con contenuti tecnici e scientifici, da acquisire unitariamente.

Infatti per i corsi istituiti dalle Regioni non è previsto il rilascio di alcun titolo di studio; a tal proposito si pronunziano chiaramente il terz'ultimo comma dell'articolo 8 sempre della summenzionata legge n. 845 e l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Vengono messe così in evidenza: l'insufficiente formazione attuale sul piano umano, scientifico e tecnico degli operatori in oggetto, non rispondente all'impegno sociale del Servizio sanitario nazionale; l'inferiorità della preparazione di base, impartita dalla Regione, del nostro personale di assistenza rispetto all'effettivo livello raggiunto da quello di tutti i paesi progrediti, ed, infine, l'impossibilità per gli operatori sanitari del nostro paese di accedere all'Università, negli indirizzi correnti, poichè l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato (articolo 33 della Costituzione) non è ritenuta idonea. Ne deriva che, per proseguire gli studi nel campo assistenziale, ognuno, oltre la qualifica, deve entrare in possesso della maturità della scuola secondaria superiore, con perdita di tempo e grave danno economico individuale e sociale.

Anche le specializzazioni, che ovviamente non possono essere abolite completamente, devono essere inserite nel piano universitario poichè richiedono una base scientifica ad alto livello.

La preparazione, invece, delle attività di supporto nel quadro assistenziale può rimanere alle Regioni, in base alla citata legge n. 845 del 21 dicembre 1978, tenendo presenti i diversi livelli operativi da raggiungere.

Per far sì che le esigenze espresse nei punti precedenti, riferiti alla formazione propedeutica di base delle professioni infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, possano essere soddisfatte, le scuole di nuova istituzione possono trovare attuazione, in attesa dell'approvazione del « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », nella « sperimentazione » prevista dai decreti delegati (vedi articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419).

In alternativa possono essere istituiti indirizzi a carattere biologico-sanitario presso gli istituti tecnici esistenti, in base all'articolo 22, comma primo e secondo, della legge n. 889 del 15 giugno 1931.

Per le attività di collegamento delle scuole ad indirizzo « biologico-sanitario », istituite e gestite dal Ministero della pubblica istruzione, con i problemi della realtà assistenziale, si potranno sviluppare progetti

di coordinamento con i servizi sanitari regionali decentrati.

Le Regioni, per incoraggiare le premesse al nuovo ordinamento scolastico per le professioni sanitarie ed al fine di assicurare ai discenti delle attuali scuole una più elevata formazione sul piano umano, dovrebbero integrare i corsi triennali con contenuti di cultura generale, pari a quella degli istituti tecnici: ciò darebbe la possibilità ai diplomandi delle attuali scuole di assistenza di sostenere l'esame di Stato, secondo l'articolo 33 della Costituzione, per l'abilitazione professionale e l'esame di maturità, come privatisti, presso gli istituti tecnici ad indirizzo « biologico-sanitario » (o istituendo corsi di maturità professionale ai quali i predetti diplomandi possano accedere).

Dopo l'inserimento della formazione propedeutica di base di tutti gli operatori appartenenti alle professioni sanitarie nel contesto della riforma della scuola secondaria superiore, l'abilitazione alla professione potrà essere conseguita nei modi e nei tempi ritenuti più idonei, nell'ambito del dipartimento sanitario riformato delle Università.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla inderogabile necessità di provvedere con urgenza alla riforma delle scuole di formazione del personale delle professioni infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, uniformandolo e conformandolo alle mutate esigenze dell'assistenza sanitaria, che concepisce la salute non soltanto come assenza di malattia ma come totale benessere fisico-psichico e sociale dell'individuo e della collettività.

Si fa presente inoltre che, da stime approssimative circa il fabbisogno di personale per l'assistenza sanitaria, per l'attuazione della riforma sanitaria si dovrebbe disporre in Italia di almeno 350.000 unità; attualmente invece disponiamo complessivamente di appena 80.000 unità.

Una concreta, seria ed adeguata ristrutturazione delle scuole di formazione per le professioni in oggetto, una diversa e più pertinente collocazione delle stesse, una loro utilizzazione più idonea e completa sono condizione essenziale per dare al servizio sanitario nazionale un apporto di maggiore concretezza ed una più rapida attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Costituiscono le professioni sanitarie, infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, le seguenti professioni di:

1) infermiera/e generale;
2) assistente sanitaria/o di sanità pubblica;
3) ostetrica/o;
4) assistente geriatrica/o;
5) assistente pediatrica/o;
6) dietista;
7) tecnica/o di radiologia medica;
8) tecnica/o di laboratorio;
9) tecniche/ci: protesisti, ottici, odontotecnici, ortopedici, ernisti, dietisti;
10) tecnici dell'igiene ambientale;
11) podologi;
12) ortodermisti;
13) terapista della riabilitazione: fisiochinesiterapista, ortottista, terapista occupazionale, otologopetista;
14) docente e dirigente con laurea in scienze infermieristiche, ostetriche e tecnico-sanitarie.

La formazione, l'abilitazione e l'esercizio della professione, per le professioni sanitarie elencate nel presente articolo, sono regolamentate da leggi dello Stato.

L'accesso alle professioni di cui sopra è riservato agli ambosessi, in possesso dei titoli previsti nella presente legge, che siano cittadini italiani o di paesi della CEE.

Art. 2.

La preparazione di base per l'accesso alle scuole universitarie per la formazione delle professioni, di cui all'articolo 1, ha la durata di 5 anni dopo la scuola dell'obbligo e viene effettuata presso scuole secondarie superiori, pubbliche o private parificate.

I programmi di insegnamento, i contenuti professionalizzanti, i tirocini pratici e le sperimentazioni di laboratorio, per il dovuto aggancio al mondo del lavoro, presso istituzio-

ni ospedaliere e di sanità pubblica territoriale, sono fissati, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e della sanità, tenuto conto delle direttive CEE in materia.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, presso tutte le Università statali e libere possono essere istituite facoltà di scienze infermieristiche e tecnico sanitarie, per il rilascio di diplomi di abilitazione e di diploma di laurea per le professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della presente legge. Alle facoltà, di cui al precedente comma, sono ammessi tutti coloro che hanno conseguito, presso le scuole secondarie superiori, il diploma di maturità ad indirizzo professionale biologico-sanitario, per il conseguimento:

1) del diploma di abilitazione alle professioni di cui all'articolo 1 con corsi universitari di almeno due anni;

2) del diploma di laurea per le professioni di cui all'articolo 1, n. 14, con corsi della durata di quattro anni.

Gli esami sostenuti presso le facoltà di cui al primo comma del presente articolo, per il conseguimento del diploma biennale di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere convalidati, tutti o in parte, a seconda che siano conformi al diploma di laurea da conseguirsi.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale e i centri di programmazione sanitaria nazionale e regionale, sono determinati:

i profili professionali degli operatori del settore dell'assistenza infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria, di cui all'articolo 1;

i programmi di insegnamento teorico e pratico per le scuole speciali universitarie e

per i corsi di laurea in scienze infermieristiche e tecniche sanitarie;

i compiti e le funzioni specifiche delle singole professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quelli esistenti, sono istituiti gli Albi professionali per tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, presso le facoltà universitarie, di cui all'articolo 3.

Per la istituzione degli Albi professionali, di cui al comma precedente, sono estese le norme contenute nella legge della ricostituzione degli ordini e collegi professionali e successive modificazioni.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

I titoli di abilitazione alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, conseguiti con la normativa precedente all'entrata in vigore dalla presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli abilitanti rilasciati in base alla presente legge.

Art. 7.

Coloro che sono in possesso del diploma universitario per dirigente dell'assistenza infermieristica, conseguito presso le Università statali di Roma e Milano e presso la facoltà di medicina dell'Università cattolica di Roma, possono essere ammessi a sostenere la tesi di laurea presso le facoltà universitarie istituite ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le scuole speciali universitarie per dirigenti dell'assistenza infermieristica, istituite con decreto del Presidente della Repubblica presso la facoltà di medicina dell'Università cattolica di Roma, sono trasformate in facoltà di scienze infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 8.

Le attuali scuole per la formazione dei professionisti sanitari di cui all'articolo 1 della presente legge, ad eccezione di quelle comprese nell'ordinamento della scuola secondaria superiore e dell'Università, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle norme in essa contenute; diversamente devono essere chiuse al termine dei corsi iniziati con la precedente normativa.

Art. 9.

Le scuole esistenti presso ospedali, centri di formazione, istituti pubblici e privati, se non trasformate ai sensi della presente legge, potranno essere opportunamente adibite, in collegamento con le scuole universitarie, per il tirocinio pratico degli studenti e per i corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari, di cui all'articolo 1 della presente leggge, in attività di servizio.

Art. 10.

Coloro che hanno conseguito in un Paese della CEE il diploma e l'abilitazione per esercitare una delle professioni infermieristiche, ostetriche e tecnico-sanitarie previste dalla presente legge, sono autorizzati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, e previo esame integrativo e di conoscenza della lingua nonchè iscrizione all'Albo professionale (sezione speciale stranieri), ad esplicare regolare attività professionale presso istituzioni pubbliche e private.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.